



N.5736/2002

Reg. Dec.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

N. 4734

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Reg. Ric.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Anno 1993 Quarta) ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E

sul ricorso in appello n. 4734 del 1993 proposto dal **Ministero dell'Interno**, in persona del Ministro in carica, e dalla **Prefettura** di Cremona, in persona del Prefetto in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici sono ex-lege domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n.12;

contro

il sig. **Antonio Groppelli**, rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Arcieri, e con lo stesso elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Francesco Rinaldi, in Roma, via Baldo degli Ubaldi, n. 66;

per l'annullamento

della sentenza n. 267 del 3 aprile 1993, resa inter partes dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia, sul ricorso proposto dallo stesso sig. Groppelli ed iscritto nel R.G. di quel Tribunale al n. 1401 del 1990;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'appellato;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Lidia

Relatore alla pubblica udienza del 7 maggio 2002 il Consigliere Dedi Rulli; udito l'avvocato dello Stato Volpe per l'Amministrazione appellante.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

Il sig. Antonio Groppelli, segretario comunale in servizio presso un consorzio di Comuni della Provincia di Cremona, ha impugnato innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia il decreto prefettizio del 17 settembre 1990 con il quale il Prefetto, nel determinare i miglioramenti economici previsti dal D.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44 ed a lui spettanti, escludeva la maggiorazione stipendiale di cui all'art. 9, commi 4 e 5, del decreto stesso e ciò sulla base della circolare n. 25 del 28 maggio 1990 anch'essa impugnata.

Il Tribunale adito ha accolto il gravame ritenendo che la maggiorazione rivendicata è delineata dalla norma contrattuale con carattere di generalità nei confronti di tutto il personale del comparto considerato sicché, in assenza di una specifica disposizione limitativa, non vi sono motivi che giustifichino l'esclusione dei segretari comunali dal beneficio in questione.

Con atto notificato il 17 giugno 1993, l'Amministrazione dell'Interno impugna in questa sede la predetta decisione ritenendola erronea e lesiva dei propri diritti. In particolare l'Amministrazione afferma che il segretari comunali godono di uno specifico status giuridico, non perfettamente assimilabile a quello del restante personale del pubblico impiego, tanto che, si afferma, gli stessi sarebbero estranei

all'inquadramento nei profili professionale e sono soggetti ad una progressione economica, in connessione all'anzianità, regolata da norme specifiche (art. 8, comma 12, del decreto del 1990) non cumulabile con quella ora rivendicata.

Conclude, quindi, chiedendo l'annullamento della decisione impugnata.

Per resistere al giudizio si è costituito il sig. Groppelli il quale sostiene al contrario, che le argomentazioni svolte dal giudice di primo grado appaiono corrette e pienamente rispondenti ai principi generali; d'altra parte la formulazione della norma è chiara ed univoca: essa si riferisce a tutto il personale del comparto considerato e nessuna espressione consente proprio e soltanto l'esclusione dei segretari comunali. L'appellato conclude chiedendo la reiezione dell'appello e la conferma della decisione impugnata con la conseguente declaratoria del suo diritto alla maggiorazione in questione comprensiva di interessi e rivalutazione monetaria.

Alla pubblica udienza del 7 maggio 2002, udito il difensore dell'Amministrazione, la controversia è stata spedita in decisione.

DIRITTO

1. Con la sentenza oggi all'esame del Collegio il Tribunale adito ha dichiarato illegittimo il provvedimento di determinazione del trattamento economico dell'originario ricorrente, segretario comunale, per la parte in cui è stata esclusa la maggiorazione di cui al quarto e quinto comma dell'art. 9 del D.P.R. 17 gennaio 1990 n. 44 e ciò sul rilievo che la generalità della previsione in esame, che riguarda tutto

il comparto del pubblico impiego, non consentirebbe di formulare eccezione alcuna.

L'Amministrazione appellante osserva, al contrario, che i segretari comunali godono di uno status particolare e lo stesso D.P.R. n. 44/90 contiene per questi ultimi una particolare disciplina di progressione economica che, in nessun caso potrebbe cumularsi con quella di cui all'art. 9, commi 4 e 5, del decreto stesso.

2. L'appello è fondato.

La sentenza di primo grado ha censurato, con il concreto provvedimento determinativo del trattamento economico, la circolare ministeriale n. 25 del 25 maggio 1990 nella parte in cui, sul rilievo della peculiarità dello status giuridico dei segretari comunali (rimasti estranei all'inquadramento nei profili professionali), ha ritenuto di ravvisare un argomento contrario all'invocata maggiorazione nell'art. 8 del D.P.R. n. 44 del 1990, che ascrive i segretari all'ottava o alla nona qualifica, a seconda dell'anzianità.

E ciò sul rilievo che "la maggiorazione retributiva di cui trattasi è stata introdotta con una norma contrattuale la quale, atteso il chiaro tenore letterale, ha carattere di generalità nei confronti di tutto il personale del comparto considerato".

In proposito il Collegio ricorda preliminarmente che i segretari comunali, invece di essere assoggettati al procedimento di inquadramento nei profili professionali in base alla tipologia della prestazione lavorativa, come la generalità degli impiegati civili dello Stato, furono direttamente inquadrati nelle qualifiche funzionali con

l'art. 40 della legge n. 312 del 1980 cit. (nella settima e nell'ottava qualifica funzionale).

Ciò rende ragione delle autonome previsioni di cui sono stati destinatari, come in tutti gli accordi collettivi, anche nel D.P.R. n. 44 del 1990, recante recepimento dell'accordo collettivo per il personale dei Ministeri per il triennio 1988-1990.

L'art. 8 del D.P.R. cit., infatti, ha così disposto per i segretari comunali:

a) attribuzione del trattamento economico dell'ottava qualifica e della nona qualifica dopo un biennio di effettivo servizio senza demerito (settimo comma);

b) incremento del trattamento economico dei segretari di nona qualifica al compimento degli anni di effettivo servizio sottoindicati dei seguenti importi:

- 5 anni: lire duemilioni;
- 10 anni: lire quattromilioni;
- 15 anni: lire seimilioni (dodicesimo comma).

Per la generalità degli impiegati civili dello Stato, invece, l'art. 9 D.P.R. cit., dopo aver disposto al primo comma che la retribuzione individuale di anzianità era incrementata di determinati importi annui lordi per il personale in servizio nel periodo 1 gennaio 1987-31 dicembre 1988 (primo comma), ha disposto l'attribuzione di determinate maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità al personale con almeno cinque anni di effettivo servizio (quarto comma) e l'aumento in misura raddoppiata o quadruplicata di tale

maggiorazione nei confronti del personale con dieci o venti anni di servizio (quinto comma).

Ora, mentre l'incremento della retribuzione individuale di anzianità di cui al primo comma, avendo come titolo giustificativo il servizio prestato nel biennio 1987-1988, spetta a tutti, e quindi anche ai segretari comunali, per i quali non v'è una distinta previsione, le maggiorazioni della medesima di cui al quarto e quinto comma, avendo come presupposto le anzianità di 5, 10 o 20 anni, non spettano ai segretari comunali che, per lo stesso titolo, hanno diritto alle più favorevoli attribuzioni di cui all'art. 8, pur esse dirette a dare rilievo retributivo alle anzianità pregresse.

Non giova per sostenere in contrario la cumulabilità dei predetti emolumenti invocare, come fa l'appellato nella memoria difensiva, l'argomento topografico della diversa collocazione delle disposizioni in esame, giacché il trattamento economico dei segretari comunali è stato sempre considerato autonomamente (art. 5 bis D.P.R. 25 giugno 1983 n. 344; art. 55 D.P.R. 8 maggio 1987 n. 266).

Poiché pertanto le maggiorazioni in esame sono fondate sugli stessi titoli da cui dipendono le analoghe attribuzioni dei segretari comunali, a nulla rilevando che queste ultime non siano configurate come incrementi della retribuzione individuale di anzianità, esse non sono cumulabili da parte dei segretari comunali. (In termini cfr. IV° Sezione decisione n. 872 dell'8 novembre 1994).

3. Per le suesposte considerazioni, l'appello va accolto con il conseguente annullamento della sentenza appellata.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di stato in sede giurisdizionale, Sezione quarta, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla la decisione impugnata e respinge il ricorso proposto in primo grado.

Spese dei due gradi compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma il 7 maggio 2002, in camera di consiglio, con l'intervento dei signori:

Gaetano Trotta	Presidente
Raffaele De Lipsis	Consigliere
Dedi Rulli	Consigliere estensore
Vito Poli	Consigliere
Carlo Saltelli	Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO